



## TRIBUNALE DI TREVISO

Prot. N. ....

**OGGETTO: Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - periodo dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (art. 83, comma 5, d.l. 17/3/2020 n. 18).**

Il Presidente del Tribunale

- Visto l'art. 83 del Decreto Legge del 17/3/2020 n. 18;
- viste le Linee guida approvate dal CSM nelle sedute in data 5-3-2020 e 11-3-2020;
- sentiti il Procuratore della Repubblica, i Presidenti delle sezioni civili e penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, il Coordinatore dei Giudici del lavoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- visti i propri provvedimenti del 9, 10 e 17 marzo 2020 riguardanti le misure organizzative adottate per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020;

### OSSERVA

L'art. 83, comma 1, del d.l. 18/2020 dispone il rinvio *ex lege* delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti a data successiva al 15/4/2020. Il 2° comma del medesimo articolo sospende per lo stesso periodo il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Sono sottratti a tale disciplina i soli procedimenti elencati al comma 3, per i quali quindi l'attività giudiziaria prosegue.

Pertanto,

### DISPONE

Che per tutti i procedimenti del settore civile con udienza già fissata da oggi al 15/04/2020, poiché rinviati *ex lege*, non sia necessario nessun ulteriore provvedimento del magistrato, né comunicazione di cancelleria.



I magistrati assegnatari del procedimento provvederanno successivamente, con provvedimento telematico, previa riorganizzazione della propria agenda, ad emettere provvedimenti di rinvio a data fissa.

Considerato, inoltre, che almeno fino al 30 aprile 2020 le cancellerie dovranno lavorare a ranghi ridotti, i provvedimenti di rinvio – ai fini delle comunicazioni - dovranno pervenire in cancelleria almeno 15 giorni prima della nuova udienza fissata.

Qualora il giudice ritenga di dover tenere l'udienza fissata perché rientrante nel novero dei procedimenti elencati al comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020 od ancora, d'ufficio o su istanza di parte, valuti che il ritardo nella trattazione potrebbe cagionare alle parti grave pregiudizio, dovrà emanare apposito provvedimento motivato di conferma dell'udienza già fissata, che sarà comunicato alle parti dalla cancelleria. Analogamente saranno fissate con provvedimento motivato le eventuali udienze relative ai procedimenti urgenti sopravvenuti.

\*o\*

Le presenti disposizioni valgono anche per l'attività dei Giudici di Pace.

\*o\*


Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria al Procuratore della Repubblica, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, ai Giudici di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, al Presidente del Consiglio Notarile di Treviso, ai Presidenti delle associazioni tra delegati alle vendite, anche per l'inoltro agli iscritti e ai curatori.

Si trasmetta copia al Presidente della Corte d'Appello di Venezia e al CSM all'indirizzo [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Treviso, 24 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

*Antonello Fabbro*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A', written over the printed name 'Antonello Fabbro'.